



CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 152/2018

Oggetto: Revisione regolamento per la concessione del suolo pubblico per l'esercizio dell'attività di ristoro all'aperto, a servizio di attività commerciali e artigianali e per attività occasionali, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 72 del 22 maggio 2018.

Seduta **pubblica** in **prima** convocazione

Addì **due** del mese di **ottobre** dell'anno **duemiladiciotto** alle ore **18:05** in questo Comune, nella sala delle adunanze del Consiglio, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale.

Risultano presenti:

Nome	Presente	Assente	Nome	Presente	Assente
Zedda Massimo - Sindaco		X	Martinez Maria Antonietta	X	
Alias Alessio	X		Massa Matteo	X	
Angius Giorgio		X	Massidda Piergiorgio	X	
Balletto Alessandro	X		Matta Monia	X	
Benucci Marco	X		Melis Giorgia	X	
Bistrussu Raffaele	X		Mereu Alessio	X	
Calledda Peppino	X		Mura Rosanna	X	
Carta Davide		X	Onnis Francesco Raffaele	X	
Deidda Gabriella	X		Petrucci Filippo	X	
Dettori Andrea	X		Polo Rita	X	
Floris Antonello	X		Portoghese Guido	X	
Ibba Federico	X		Puddu Anna	X	
Lai Aurelio	X		Rodin Fabrizio	X	
Lai Loredana	X		Schirru Stefano	X	
Iannelli Benedetta	X		Sorgia Alessandro	X	
Lecis Cocco Ortu Matteo	X		Stara Francesco	X	
Mannino Pierluigi	X		Tramaloni Roberto	X	
Marcello Fabrizio Salvatore	X				

presenti: 32 - assenti: 3

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio *Guido Portoghese*
con l'assistenza del Segretario Generale *Giovanni Mario Basolu*

Risultano presenti gli Assessori: Ghirra Francesca, Marcialis Yuri Mario, Fadda Danilo, Marras Roberto, Frau Paolo, Medda Claudia, Marras Luisa Anna, Chessa Maurizio, Cilloccu Marzia.

Il Consiglio comunale

visto il "Regolamento per la concessione del suolo pubblico per l'esercizio dell'attività di ristoro all'aperto, a servizio di attività commerciali e artigianali e per attività occasionali" approvato con deliberazione n. 72/2018 del 22 maggio 2018;

considerato che:

- il primo periodo di applicazione delle nuove disposizioni, coincidente con la stagione estiva, ha rappresentato una significativa fase di sperimentazione dell'efficacia delle nuove disposizioni introdotte e della concreta loro capacità di armonizzare le aspettative dei titolari dei pubblici esercizi, delle attività artigianali, di quelle commerciali e dei rispettivi utenti con le esigenze dei residenti nei quartieri maggiormente interessati dall'utilizzo dello spazio pubblico;
- la predetta fase di sperimentazione ha evidenziato l'opportunità di introdurre alcune modifiche al fine di migliorare ulteriormente il testo normativo sia sotto il profilo lessicale che sotto quello della sua completezza che, infine, sotto il profilo dell'introduzione di disposizioni che, pur mantenendo la severità nel contrasto delle violazioni dei vincoli posti all'utilizzo del suolo pubblico, consentano una maggiore graduazione delle sanzioni previste e un ampliamento della possibilità del ricorso alla oblazione monetaria della sospensione della concessione;

ritenuto, per quanto sopra, di dover apportare alcune limitate modifiche al testo normativo vigente:

- al fine di renderlo più lineare e chiaro dal punto di vista lessicale e dalla sua organicità, facilitando in questo modo l'azione interpretativa ed eliminando potenziali fonti di contenzioso;
- al fine di introdurre alcune disposizioni, prima mancanti, così da rendere il testo ancora più adeguato a normare la complessità delle situazioni che si presentano nella concreta operatività delle occupazioni di suolo pubblico;
- al fine di adeguare l'aspetto sanzionatorio specie nella parte in cui, in presenza di talune tipologie di violazioni, sono attualmente previste sanzioni non adeguatamente rispondenti all'interesse pubblico;

ritenuto, in particolare, di dover introdurre le seguenti revisioni distinte per articolo:

Art. 1:

- al comma 3, lettera a) dopo le parole "servitù di uso pubblico" cassare le parole "possono essere" e sostituirle con la parola "sono";

Art. 3:

- al comma 1, dopo le parole "articolo e comma" cassare le parole "devono presentare" e sostituirle con la parola "presentano";
- al comma 4, lettera a): dopo la parola "evidenziando," inserire il testo ", anche mediante la geo referenziazione dei confini,";
- al comma 5, dopo la parola "estiva" cassare le parole "nel medesimo anno";

Art. 4:

- al comma 2, lettera f): dopo la parola "della" cassare la parola "certificazione" e sostituirla con la parola "relazione";
- al comma 2, lettera f): dopo le parole "impatto acustico" e "limiti di zona" inserire la virgola;

- al comma 2: dopo la lettera f) inserire una nuova lettera g) con il seguente testo "g) avvenuto deposito, agli atti dell'ufficio, della planimetria geo referenziata del suolo pubblico richiesto;"
- al comma 2: rinumerare l'attuale lettera "g)" con la lettera "h)";
- al comma 3, lettera a): dopo la parola "una", cassare la parola "certificazione" e sostituirla con la parola "relazione";
- al comma 3, dopo la lettera a): inserire una nuova lettera b) con il seguente testo "b) planimetria geo referenziata. Tale allegato non è necessario in caso di resa della dichiarazione di cui alla lettera g) del comma 2;"
- al comma 3: rinumerare l'attuale lettera "b)" con la lettera "c)";

Art. 6:

- al comma 3, lettera d): cassare le parole "lettere a), b) e c)" e sostituirle con le parole "e comma 3";

Art. 7:

- al comma 1 e al comma 6: cassare il numero "60" e sostituirlo con il numero "90";
- al comma 4: dopo le parole "Servizio competente" cassare le parole "acquisisce dal" e sostituirle con le parole "richiede al";

Art. 11:

- al comma 3, dopo la parola "concessionario" cassare la parola "avrà" e sostituirla con la parola "ha"

Art. 12:

- al comma 2, dopo la parola "slarghi" cassare le parole ", bastioni o spazi urbani analoghi" e sostituirle con le parole "e bastioni";

Art. 13:

- al comma 1, lettera b): cassare le parole "è consentito";
- al comma 1, lettera b), numero 3: dopo il punto e virgola aggiungere il testo "tale requisito non è richiesto all'interno del centro storico;"
- al comma 1, lettera b), subito dopo il numero 3): cassare il testo "all'interno del Centro Storico è consentito a condizione che la strada da attraversare sia a senso unico con un'unica corsia di marcia e che il limite di velocità non sia superiore a 30 chilometri;"
- al comma 1, lettera c, al punto 4: dopo la parola "almeno" cassare "m." e sostituirla con la parola "metri" da inserire dopo il numero "1,50";
- al comma 1, lettera c, al punto 4: dopo la parola "produttive" cassare le parole "durante le loro ore di apertura"
- al comma 1, lettera c) al punto 5): dopo le parole "piazze o" cassare le parole "spazi urbani analoghi" e sostituirle con la parola "bastioni";
- al comma 1, lettera c), dopo il numero 5: aggiungere un numero 6) con il seguente testo "6) non essere frazionata e avere, salva oggettiva impossibilità derivante dalla presenza di arredi urbani e/o ostacoli fissi, forma geometrica regolare. ";

- al comma 2, dopo la parola "posizionare": cassare i due punti, l'invio a capo e la numerazione "a)" e proseguire, di seguito, dalla parola "gazebo" alla parola "rinnovo";
- al comma 2: cassare l'intero testo relativo alla lettera b) da "b) allestimenti" a "emergenza";
- dopo il comma 2: inserire un comma 3 con il seguente testo "non è mai ammessa l'occupazione della sede stradale e/o degli stalli di sosta, salvo che il posizionamento insista in strade pedonalizzate nelle quali è consentito unicamente il passaggio di mezzi di soccorso e di emergenza, e l'occupazione di scale;"
- dopo il nuovo comma 3: rinumerare i commi successivi (attualmente da 3 a 6) con i numeri da 4 a 7;
- all'attuale comma 5 (già comma 4): dopo le parole "comma 2 " cassare le parole ", lettera a)";
- al comma 6 (già comma 5): cassare l'intero testo e sostituirlo con il seguente "Se le deliberazioni di cui al comma 5 sono adottate con il parere favorevole della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Cagliari e le Province di Oristano e Sud Sardegna, alle singole istanze presentate mediante suape dagli interessati si applica la procedura semplificata di cui all'Accordo quadro recante misure di semplificazione per i procedimenti autorizzativi di occupazione di suolo pubblico nel centro storico per spazi all'aperto annessi ai locali di pubblico esercizio di somministrazione sottoscritto in data 03 ottobre 2017 fra il Comune di Cagliari e la predetta Soprintendenza.";
- al comma 7, già comma 6: correggere il testo "Piazza San sepolcro" con il testo "Piazza Santo Sepolcro";

Art. 14

- al comma 1, dopo le parole "spazio antistante" aggiungere le parole "o se ne è valutata l'inopportunità da parte del Servizio competente";

Art. 15:

- cassare integralmente il comma 1 e sostituirlo con il seguente testo: "Se una medesima area è richiesta da più operatori il Servizio competente soddisfa preliminarmente la richiesta dei pubblici esercizi relativamente alle aree antistanti agli stessi entro il limite del rapporto massimo con la superficie interna di somministrazione e comunque della superficie massima complessiva di 40 metri quadrati. Per l'eventuale porzione residua favorisce la conclusione di accordi fra gli ulteriori pubblici esercizi richiedenti al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ai sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990 n. 241, senza pregiudizio dei diritti dei terzi e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse.";
- al comma 2, lettera b): cassare il numero "2" e sostituirlo con il numero "1";

Art. 16:

- al comma 1, lettera b): dopo le parole "non invasivo" inserire le parole ", borchie metalliche a terra";
- al comma 1, lettera b): dopo le parole "Amministrazione comunale." inserire il testo ". La delimitazione effettuata è costantemente vigilata dal concessionario il quale la ripristina tempestivamente in tutti i casi in cui la stessa venga meno;"
- al comma 1, lettera h: dopo le parole "sono posizionati" cassare la parola "di";

Art. 18:

- cassare l'intero testo e sostituirlo con il seguente:

"ART. 18 – SANZIONI

1. L'occupazione del suolo in difformità rispetto alle disposizioni dell'atto di concessione comporta l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi seguenti.
2. La violazione rientrante nella tipologia dell'occupazione in eccedenza rispetto alla superficie di suolo concessa comporta la sanzione della sospensione della concessione di suolo, con obbligo di rimozione degli allestimenti presenti, così graduata:
 - a) per estensioni non superiori al 15% rispetto al limite assegnato:
 - 1) due giorni, in occasione del primo accertamento;
 - 2) quattro giorni, in occasione del secondo accertamento entro ventiquattro mesi;
 - 3) otto giorni, in occasione del terzo accertamento entro ventiquattro mesi;
 - 4) per le violazioni successive alla terza entro ventiquattro mesi, si applica l'ultima sanzione applicata in ordine temporale incrementata di due ulteriori giorni di sospensione.
 - b) per estensioni non superiori al 30% rispetto al limite assegnato:
 - 1) sei giorni, in occasione del primo accertamento;
 - 2) dodici giorni, in occasione del secondo accertamento entro ventiquattro mesi;
 - 3) per le violazioni successive alla seconda entro ventiquattro mesi, si applica l'ultima sanzione applicata in ordine temporale incrementata di due ulteriori giorni di sospensione.
 - c) per estensioni superiori al 30% rispetto al limite assegnato: trenta giorni.
3. La violazione rientrante nella tipologia del superamento dei limiti orari indicati in concessione comporta la sanzione della sospensione della concessione, con obbligo di rimozione degli allestimenti presenti, così graduata:
 - a) sei giorni, in occasione del primo accertamento;
 - b) dodici giorni, in occasione del secondo accertamento entro ventiquattro mesi;
 - c) per le violazioni successive alla seconda entro ventiquattro mesi, si applica l'ultima sanzione applicata in ordine temporale incrementata di due ulteriori giorni di sospensione.
4. La violazione rientrante nella tipologia del superamento della densità degli allestimenti indicati in concessione comporta la sanzione della sospensione della concessione, con obbligo di rimozione degli allestimenti presenti, così graduata:
 - a) sei giorni, in occasione del primo accertamento;
 - b) dodici giorni, in occasione del secondo accertamento entro ventiquattro mesi;
 - c) per le violazioni successive alla seconda entro ventiquattro mesi, si applica l'ultima sanzione applicata in ordine temporale incrementata di due ulteriori giorni di sospensione.
5. La violazione rientrante nella tipologia della mancanza degli elementi di delimitazione dei confini della concessione indicati dal Servizio comunale competente comporta la sanzione della

sospensione della concessione, con obbligo di rimozione degli allestimenti presenti, così graduata:

- a) sei giorni, in occasione del primo accertamento;
 - b) dodici giorni, in occasione del secondo accertamento entro ventiquattro mesi;
 - c) per le violazioni successive alla seconda entro ventiquattro mesi, si applica l'ultima sanzione applicata in ordine temporale incrementata di due ulteriori giorni di sospensione.
6. L'effettuazione di spettacoli o intrattenimenti non autorizzati o comunque di attività differenti da quelle per cui la concessione è stata rilasciata e/o il posizionamento o mantenimento di allestimenti non quotidianamente e facilmente amovibili e/o l'alterazione degli elementi di delimitazione dei confini della concessione e/o la violazione di cui all'articolo 19, comma 3, e/o la violazione di prescrizioni espressamente definite gravi nell'atto di concessione comportano la sanzione della sospensione della concessione per trenta giorni, con obbligo di rimozione degli allestimenti presenti;
 7. Per qualunque altra violazione di obblighi o doveri gravanti sul concessionario, non disciplinata dai precedenti commi, si applica la sanzione della sospensione secondo la graduazione di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo.
 8. L'occupazione in eccedenza rispetto alla superficie concessa di una misura non superiore a 2 metri quadrati non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo.
 9. In tutti i casi di mancata attuazione, anche parziale, della sanzione irrogata la concessione è revocata.
 10. Nei casi di violazione contestuale di più disposizioni che comporterebbero differenti sanzioni ai sensi dei commi e delle lettere precedenti, si applica la sanzione prevista per la violazione più grave incrementata del 10% con arrotondamento del valore all'unità superiore.
 11. Il cumulo di oltre 40 giornate di sospensione nell'arco di 24 mesi, indipendentemente dalla tipologia delle violazioni commesse, comporta la revoca della concessione in corso di validità.
 12. Ai soggetti che hanno presentato istanza di rinnovo o di nuova concessione ma non ancora ottenuto la stessa nel periodo della violazione, è applicata la sanzione della sospensione del procedimento di rilascio della concessione per 60 giorni con obbligo di rimozione degli allestimenti dall'area interessata. In caso di recidiva nell'arco di 24 mesi è applicata la medesima sanzione incrementata del 50%.
 13. La violazione consistente nell'occupazione in assenza di titolo concessorio, non rientrante nel caso di cui al precedente comma, comporta l'applicazione della sanzione della chiusura dell'esercizio a servizio del quale è stata accertata l'occupazione abusiva secondo la seguente graduazione:
 - a) dieci giorni per le attività artigianali e commerciali che effettuano, di fatto, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
 - b) otto giorni per i pubblici esercizi;
 - c) quattro giorni per le altre attività artigianali e commerciali.
 14. Ai soggetti che hanno subito la sanzione della revoca della concessione non è rilasciata alcuna concessione di suolo pubblico per i 18 mesi successivi alla data di irrogazione della sanzione. Tale disposizione si applica anche ai soggetti che, nell'arco di 24 mesi, hanno subito la sanzione per la

recidiva nell'occupazione di suolo totalmente abusiva o per la recidiva nell'occupazione di suolo successiva alla presentazione dell'istanza ma precedente al rilascio della concessione.

15. Le sanzioni di cui al presente articolo, pur potendo trarre origine da violazioni accertate da qualunque autorità preposta alla vigilanza e al controllo, sono indipendenti dalle prime e hanno corso autonomo rispetto a queste, indipendentemente dall'esito amministrativo o giudiziale delle stesse. L'applicazione della sanzione è sospesa nel solo caso in cui contro il verbale di accertamento è proposta querela di falso. L'esito negativo della querela predetta determina l'applicazione della sanzione della sospensione della concessione per 30 giorni ovvero, nel caso di ricorso contro una sanzione per le violazioni di cui al comma 2, lettera c) e al comma 6 del presente articolo, la revoca della concessione ovvero, nel caso di ricorso contro una sanzione che determina la revoca della concessione, anche come effetto del raggiungimento delle giornate massime di sospensione di cui al comma 11, l'incremento del 50 per cento del termine di sospensione di cui al comma 14.
16. La sanzione consistente nella sospensione della concessione non è frazionata e non fa venire meno l'obbligo del pagamento del canone anche nel periodo di sospensione.
17. Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano, per il loro eventuale tempo residuo, anche ai casi di subingresso nella titolarità dell'attività sanzionata o di cessazione della stessa e di contemporaneo avvio di una nuova attività nei locali in cui era insediata quella cessata.
18. Se il procedimento sanzionatorio non si chiude nel corso della vigenza della concessione la sanzione grava, in tutto o per la parte residua, sulla concessione relativa al periodo successivo.
19. Il Servizio competente, nei casi in cui l'andamento del procedimento sanzionatorio determina l'applicazione della sanzione della sospensione dell'occupazione in un periodo non omogeneo rispetto a quello in cui la violazione è stata rilevata posticipa l'applicazione della stessa in corrispondenza del medesimo periodo in cui la violazione è stata accertata. Per la determinazione della omogeneità del periodo si fa riferimento alle seguenti fasce temporali: estiva dal 1 maggio al 30 ottobre e invernale dal 1 novembre al 30 aprile.
20. Le violazioni di cui al presente articolo possono essere rilevate oltre che dagli organi di vigilanza dell'Amministrazione comunale o di altre pubbliche amministrazioni, anche da altro personale dell'Amministrazione comunale appositamente incaricato con provvedimento del Dirigente del Servizio competente.
21. Il concessionario, entro 10 giorni dalla ricezione dell'avvio del procedimento sanzionatorio da parte del Servizio competente, limitatamente alle sanzioni che comportano la sospensione della concessione, può optare alternativamente per:
 - a) la conversione della sospensione in una sanzione pecuniaria in misura pari a euro 250 per ogni giorno di sospensione, da versare contestualmente alla relativa comunicazione di opzione;
 - b) la riduzione del 50% del periodo di sospensione e il versamento, contestualmente alla relativa comunicazione di opzione, della sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di sospensione.
22. Ai fini del computo della sanzione pecuniaria di cui alle lettere a) e b) del comma che precede i giorni di sospensione sono calcolati con riferimento alla intera sanzione applicabile per la violazione riscontrata.

23. Nel caso di recidiva la somma da corrispondere ai sensi delle lettere a) e b) del comma 21 è aumentata del 50% rispetto alla somma precedentemente corrisposta. Per recidiva, ai sensi del presente articolo, si intende il ripetersi di una violazione appartenente alla medesima tipologia.
24. La conversione della sospensione della concessione in sanzione pecuniaria o la riduzione del periodo di sospensione, di cui alle lettere a) e b) del comma 21, non ha effetti ai fini del calcolo delle recidive che maturano ugualmente.
25. Il soggetto nei confronti del quale è adottata la sanzione della sospensione del procedimento di cui al comma 12 può chiedere la cancellazione, in tutto o in parte, dei 60 giorni previo pagamento della somma di €. 100 per ciascun giorno di sospensione del procedimento.
26. Il soggetto nei confronti del quale è adottato il provvedimento di revoca della concessione può chiedere la cancellazione, in tutto o in parte, dei 18 mesi di cui al comma 14 previo pagamento della somma di €. 1.000,00 per ciascun mese di cui si chiede la cancellazione.
27. Il soggetto nei confronti del quale è adottato il provvedimento della chiusura dell'esercizio di cui al comma 13 può chiedere la cancellazione, in tutto o in parte, dei giorni di chiusura riportati al medesimo comma previo pagamento della somma di €. 500,00 per ciascun giorno di cui si chiede la cancellazione. In caso di recidiva la cifra predetta è incrementata del 50%.
28. La facoltà di cui al comma 26 può essere esercitata per due sole volte nel corso di 60 mesi.
29. È fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni di cui all'articolo 20 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, all'articolo 633 del codice penale, all'articolo 3, comma 16 della Legge 94 del 2009 e ai differenti regolamenti comunali o di altri Enti."

Art. 19:

- al comma 3: dopo la parola "comma" cassare "16" e sostituire con "6";

Art. 24:

- al comma 3: dopo le parole "comma 2" cassare le parole "lettera a),";
- cassare l'intero comma 4;
- rinumerare il comma 5 con il numero 4;
- rinumerare il comma 6 con il numero 5;
- al nuovo comma 5, già comma 6: dopo la parola "Entro" cassare il testo "60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento " e sostituirlo con il testo "il 31 gennaio 2019" ;
- al nuovo comma 5, già comma 6: dopo la parola "comminate" cassare il testo "prima dell'entrata in vigore del presente regolamento",
- al nuovo comma 5, già comma 6: dopo la parola "comma" cassare il numero "13" e sostituirlo con il numero "11";
- dopo il nuovo comma 5, già comma 6, inserire un nuovo comma 6 con il seguente testo "Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente revisione regolamentare sono prodotte al Servizio competente le planimetrie geo referenziate relative alle istanze di rinnovo e alle istanze di nuova concessione già presentate."
- dopo il comma 7 inserire un comma 8 con il seguente testo: "Gli interessati possono chiedere che ai procedimenti sanzionatori non ancora conclusi o per i quali l'esecuzione della sanzione è

ancora in corso vengano applicate le disposizioni dell'articolo 18, come novellato dalle modifiche introdotte con la deliberazione che approva il presente testo .";

dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal dirigente del Servizio suape, mercati, attività produttive e turismo, dott. Gianbattista Marotto, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

considerato che

- in data 28.09.2018 è stato espresso parere favorevole dalla Commissione consiliare permanente Attività produttive e Turismo;
- in data 01.10.2018 è stato espresso parere favorevole dalla Commissione consiliare permanente Statuto e regolamenti;

udito il dibattito riportato nel resoconto integrale di seduta;

visto l'emendamento, prot. n. 252126 del 02.10.2018, presentato dalla Commissione consiliare permanente Attività produttive e Turismo, munito del prescritto parere in ordine alla regolarità tecnica, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

preso atto che risultano assenti le consigliere Martinez e Polo;

visto il risultato favorevole della votazione sull'emendamento, espressa con sistema elettronico: presenti 30, votanti 28, voti favorevoli 25, voti contrari 3 (Calledda, Ibba e Sorgia), astenuti 2 (Lai Loredana e Portoghese);

dato atto che rientrano in aula le consigliere Martinez e Polo;

visto il risultato favorevole della votazione sulla proposta emendata, espressa con sistema elettronico: presenti 32, votanti 28, voti favorevoli 25, voti contrari 3 (Calledda, Ibba e Sorgia), astenuti 4 (Lai Loredana, Martinez, Portoghese e Stara);

delibera

- 1) di approvare le modifiche al "Regolamento per la concessione del suolo pubblico per l'esercizio dell'attività di ristoro all'aperto, a servizio di attività commerciali e artigianali e per attività occasionali" approvato con deliberazione di Consiglio comunale del 22 maggio 2018;
- 2) di approvare il testo revisionato di cui all'allegato a) facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Successivamente, su proposta del Presidente

il Consiglio comunale

preso atto che risulta assente il consigliere Bistrussu;

visto il risultato favorevole della votazione, espressa con sistema elettronico: presenti 31, votanti 28, voti favorevoli 25, voti contrari 3 (Calledda, Ibba e Sorgia), astenuti 3 (Lai Loredana, Martinez e Portoghese);

delibera

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Segretario Generale
Giovanni Mario Basolu

Il Presidente del Consiglio
Guido Portoghese